



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo del disegno di legge atto Senato n. 1954, presentato nella scorsa legislatura dal gruppo Movimento Cinque Stelle del Senato per assicurare che, in seguito alla condanna per numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità soggettiva di poter contrattare con lo Stato venissero comminate in via perpetua, ampliando quanto già previsto dagli articoli 29 e, più recentemente, 317-*bis* del codice penale.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-*ter* importa attualmente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che diventa temporanea solo se, per circostanze attenuanti, viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. Fatta salva

questa ipotesi l'interdizione è perpetua indipendentemente dall'entità della pena irrogata nel caso concreto.

L'articolo 1 del disegno di legge arricchisce il novero dei reati cui si applica l'interdizione perpetua, eliminando l'eccezione per le circostanze attenuanti e prevedendo che, a tali fini, alla condanna siano equiparate la pena patteggiata e la sospensione condizionale.

Il disegno di legge provvede parallelamente, nell'articolo 2, ad adeguare le sanzioni previste per numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, in modo da determinare anche in alcuni di tali casi effetti interdittivi più stringenti.

In relazione alla importanza del contenuto dell'articolato, se ne auspica un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione e incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). - Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione recata dal presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) all'articolo 316-*bis*, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti»;

d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al doppio dell'ammontare»;

h) all'articolo 323, primo comma, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

i) all'articolo 346-bis, primo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.